



**PROCEDURA TELEMATICA ACCESSIBILE AD IMPRESE ITALIANE E COMUNITARIE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA IMPRESA DA AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84, AD EROGARE, NEL PORTO DI CHIOGGIA, LA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO ALLE IMPRESE DI CUI AGLI ARTICOLI 16 E 18 DELLA MEDESIMA LEGGE.**

**CIG B58AD58F75**

**N. GARA G00022**

### **VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

#### **SECONDA SEDUTA RISERVATA del 16 LUGLIO 2025**

Con riferimento alla procedura avente a oggetto l'individuazione di un'impresa da autorizzare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ad erogare, nel **porto di Chioggia**, la fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della medesima Legge, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con **decreto n. 1373 del 09 luglio 2025** del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, è stata appositamente nominata la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri precisati nel capitolato e disciplinare di gara ed in applicazione del procedimento individuato negli stessi.

La Commissione, costituita da:

- Presidente: dott. Gianandrea Todesco
- Commissario: dott.ssa Laura Antonia Bantourakis
- Commissario: dott. Alessandro Franchi

si è riunita, in prima seduta riservata, in modalità telematica, il giorno **9 luglio 2025**, alla contemporanea presenza di tutti i membri Commissari e del Presidente sopra menzionati, come risulta da verbale prot. n. 14723 del giorno 11 luglio 2025, procedendo all'acquisizione e all'esame della documentazione contenuta nella busta B "OFFERTA TECNICA" per n. 1 (una) offerta ammessa, presentata dall'operatore economico **Generazione Vincente S.p.A.**

La Commissione Giudicatrice prosegue in data odierna, **16 luglio 2025**, l'esame dell'offerta tecnica, sempre in modalità telematica, ritenendo opportuno anteporre all'analisi dell'offerta tecnica una premessa logica e sistemica fondamentale.



La gara in corso riguarda l'“*affidamento, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, della fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della medesima Legge, nel Porto di Chioggia, per la durata di anni 4, rinnovabili per ulteriori anni 4.*”

Il contesto di riferimento normativo, a titolo di inquadramento, e le condizioni di fornitura, sono quelli riferiti alla legge 84/1994 “*Riordino della legislazione in materia portuale*”, ove l'art. 17 è dedicato alla “*disciplina della fornitura di lavoro temporaneo [...] alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 [ndr L. 84/1994] per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 3*” [ndr L. 84/1994].

Occorre inoltre considerare che (art. 16 L. 84/1994) sono «*operazioni portuali*» il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il momento in genere delle merci e ogni altro materiale svolti in ambito portuale; sono «*servizi portuali*» quelli relativi a “*prestazioni specialistiche complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali*” che nel dettaglio sono individuati e regolamentati dalle Autorità Portuali in propri Regolamenti.

Le imprese da autorizzare alla fornitura del lavoro portuale temporaneo devono svolgere l'attività “*esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali*” (art. 17 co. 2) e deve essere dotata di “*adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali*”.

La professionalità dei lavoratori, tenuto conto della tipologia di attività e condizioni di svolgimento dell'attività, deve presentare una composizione – qualitativa e quantitativa – predeterminata con titoli ed abilitazioni conseguiti sulla scorta di “*piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori*” (art. 17, c. 10, lett. c).

Per completezza, la Commissione ritiene opportuno precisare che la stazione appaltante (Autorità di Sistema Portuale) svolge la procedura concorsuale al fine di individuare l'impresa da autorizzare allo svolgimento dell'attività, ma la prestazione dei lavori somministrati avrà luogo verso le imprese portuali ex artt. 16 e 18 L. 84/1994 con le quali sarà stipulato il rapporto di fornitura (richiesta prestazione, fornitura, addebito e pagamento corrispettivo).

Definito il contesto nell'ambito della procedura, in data 20 marzo 2025 è pervenuto un quesito da parte di un operatore economico, il cui riscontro (quesito del 31/03/2025 prot. ADSP 7209) ha toccato gli aspetti sopra riportati al fine di consentire il compiuto inquadramento della procedura concorsuale e l'individuazione dell'oggetto della stessa. La Commissione giudicatrice ritiene utile allegare al presente verbale copia delle risposte ai quesiti pervenute (ALLEGATO 1).



Nel merito dell'analisi dell'offerta tecnica, la Commissione procede a verificare la rispondenza dell'offerta stessa in relazione a ciascuno dei Criteri di Valutazione delle Offerte, come riportati nella tabella presente all'art. 24 del Disciplinare di gara.

Si riportano, di seguito, le valutazioni espresse collegialmente dai Commissari.

**CRITERIO A – RIUSO DELLE ESPERIENZE** (A.1 Possibilità di riutilizzo delle esperienze analoghe inerenti all'attività di somministrazione temporanea di manodopera portuale valutata anche in termini di pertinenza, periodo temporale e durata) – P.MAX: 10 (punti)

ESTRATTO DELL'OFFERTA TECNICA: *“La banca dati ... contiene 5 milioni di CV ... potenzialmente in linea per soddisfare il fabbisogno di manodopera qualificata del settore di riferimento ... operai-produzione-qualità 18%, Amministrazione contabilità-segreteria 15%, acquisti logistica trasporti 5%, professioni e mestieri 6%, informatica-It-telecomunicazioni 6%, marketing e comunicazione 5%”.*

In merito a quanto sopra riportato, la Commissione evidenzia che la medesima relazione nulla dice su esperienze analoghe inerenti all'attività di somministrazione temporanea di manodopera portuale valutata anche in termini di pertinenza, periodo temporale e durata, esperienza che deve necessariamente attendere a una qualificazione ed esigenze professionali legate al settore portuale, ambito su cui, come riportato, è richiesta “specificazione di professionalità” (art. 17 co. 2) per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali.

In particolare, in riferimento alla riportata esperienza dell'operatore economico (*“Generazione Vincente S.p.A., inoltre, può vantare un'esperienza consolidata nel settore di riferimento della Committente, avendo fornito negli anni 2021-2022 e 2023 l'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE e l'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE-PORTI DI VENEZIA”*), si evidenzia che il caso riportato riferito ad ADSP MAS riguarda un lavoratore **con qualifica amministrativa**, quindi riferito a settore, ambito e contesto diversi da quelli riferiti alla procedura in oggetto. Detta fornitura non può essere qualificata come esperienza ai fini della presente procedura.

## **CRITERIO – B. QUALITÀ DELLA PROPOSTA**

*(B.1 Qualità della proposta con riferimento alle modalità organizzative illustrate per garantire la flessibilità nell'erogazione della fornitura di manodopera portuale. La soluzione proposta sarà valutata in termini di efficacia degli strumenti utilizzati, esaustività, concretezza,*



*contestualizzazione e capacità di integrazione con la particolare conformazione dell'ambito portuale del porto di Chioggia.) – P. MAX :15 (punti)*

ESTRATTO DELL'OFFERTA TECNICA: *“GV [...] ha realizzato un Modello organizzativo totalmente basato sulle specifiche esigenze dell'Autorità di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Settentrionale [...] in modo da fornire un servizio perfettamente aderente alle esigenze dell'Autorità per la selezione e gestione delle risorse somministrate attraverso:*

- *pianificazione ed organizzazione delle attività di delivery ...*
- *processo di reclutamento e selezione modulato ...*
- *soluzioni operative ed innovative che garantiscono un presidio permanente e la continuità del servizio in situazioni di emergenza.”*

**FASE 1 – avvio del servizio**

*[...] “In tale incontro l'Autorità ha l'opportunità di conoscere le professionalità che si occuperanno della Commessa e definire congiuntamente l'analisi del fabbisogno dell'Autorità. Verranno definite le necessità riferite a tipologia profilo, inquadramento e durata contrattuale delle risorse da somministrazione, con attività focalizzate sulla progettazione e pianificazione sull'attività di screening delle candidature, verranno scelti i canali di reclutamento anche in base alle specifiche esigenze dell'Autorità.”*

**VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Vengono riportate specifiche esigenze legate ad un rapporto di somministrazione da erogarsi verso AdSP: detta impostazione non è coerente con le previsioni della Legge 84/1994 art. 17 sopra richiamate, rilevando inoltre l'assoluta inconferenza del servizio proposto – che risulterebbe dedicato ad un unico fruitore (l'AdSP, appunto) – con le finalità del quadro normativo di riferimento che, invece, configura detto servizio, come anche sopra specificato, in funzione delle esigenze di una pluralità di soggetti, quantunque definiti *ex lege*.

**FASE 2 – processo di reclutamento e selezione**

*“[...] l'individuazione di profili professionali ulteriori, con garanzia circa l'efficacia dei risultati e dei tempi manifestati dalla Committente, in ogni caso nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 165/2001 nonché dal Regolamento per il reclutamento del personale adottato dall'Autorità”.*

**VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Il richiamo ai profili professionali ulteriori e alla Committente riporta ad un rapporto caratteristico della somministrazione che non è pertinente con la previsione di cui alla Legge 84/1994 art. 17.



### **INDIVIDUAZIONE DI TASKS E SKILLS**

*“[...] Il processo di ricerca e selezione viene progettato tenuto conto dell’attenta analisi dei requisiti professionali richiesti dall’Autorità, dei tasks nonché della contestualizzazione della/e figura/e professionale/i richiesta/e nella realtà dell’Autorità. In questa fase, l’expertise maturata dai Consulenti di Selezione consente di identificare in maniera “millimetrica” quali siano le esatte skills del profilo ideale per l’Autorità”.*

### **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Il richiamo ai profili professionali richiesti dall’ADSP, alla realtà dell’ADSP, nonché le skill del profilo ideale per l’Autorità non sono riferimenti pertinenti con la previsione di cui alla Legge 84/1994 art. 17.

### **GANTT OPERATIVO**

*Gli specialisti di Generazione Vincente, insieme ai referenti dell’Autorità, definiscono il piano operativo contenente tutti gli aspetti che riguardano il processo di selezione nonché i tempi entro i quali l’iter selettivo deve essere concluso.*

### **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Il richiamo al piano operativo definito assieme ai referenti ADSP, al processo di selezione e relativi tempi non sono riferimenti pertinenti con la previsione di cui alla Legge 84/1994 art. 17.

### **SELEZIONE + INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI**

#### **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:**

La trattazione:

- non richiama elementi su titoli abilitanti l’operatività portuale e la pregressa esperienza;
- sottende e richiama la partecipazione di ADSP nel processo di definizione elementi qualificati (p.e. c.d. <killer questions>) e nella fase dei colloqui presso ADSP tema e approccio non pertinente con la previsione dell’art. 17 L. 84/1994 ove l’impresa autorizzata deve, invece, autonomamente organizzarsi essendosi assunta l’obbligo di fornire manodopera qualificata ed abilitata alla prestazione di lavoro temporaneo in ambito portuale e con caratteristiche per operare in porto;
- si focalizza sul sistema di selezione e non sull’oggetto della procedura concorsuale che consiste nella prestazione di lavoro temporaneo portuale (art. 17 L. 84/1994);



- appare decontestualizzata ove indica l'ADSP come destinataria della selezione quando riporta "Per i candidati scelti dall'Autorità, Generazione Vincente garantisce l'avvio tempestivo in missione grazie al supporto delle proprie strumentazioni tecnologiche (filiale virtuale, firma digitale, GEVI ENGINE)";

### **FASE 3 – attivazione missione**

*"Individuati i lavoratori da inviare in somministrazione di lavoro, il Consulente dei Servizi Amministrativi dedicato all'Autorità provvede all'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi inerenti al rapporto di lavoro con il lavoratore anche grazie al supporto delle proprie strumentazioni tecnologiche."*

#### **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Non è rappresentato un modello coerente con la prestazione di lavoro temporaneo portuale (art. 17 L. 84/1994) non dovendo questa essere rivolta all'Autorità.

### **Fase 4 – Gestione del servizio**

*"Generazione Vincente per l'ottimale gestione del servizio a favore dell'Autorità ...".*

#### **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Non è rappresentato un modello compatibile con la prestazione di lavoro temporaneo portuale (art. 17 L. 84/1994) non dovendo questa essere rivolta all'Autorità.

### **REFERENTE DI COMMESSA**

*"La presenza del referente di commessa garantisce la diretta comunicazione con l'Autorità e assicura: 1) una diretta e consapevole rilevazione delle necessità dell'Autorità sia relative ai processi di reclutamento, ricerca e selezione, sia relative all'avvio e gestione del servizio di somministrazione di lavoro [...]; L'Autorità potrà comunicare in ogni momento con il referente di supporto alle attività e con le professionalità dedicate per qualsivoglia supporto amministrativo, contabile ovvero per richiedere eventuali chiarimenti e/o precisazioni. I professionisti dedicati all'Autorità saranno contattabili telefonicamente e/o a mezzo posta elettronica dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì."*

#### **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Non è rappresentato un modello compatibile con la prestazione di lavoro temporaneo portuale (art. 17 L. 84/1994) non dovendo questa essere rivolta all'Autorità.



#### **REFERENTE DI SUPPORTO DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI**

*"[...] Tale figura garantisce anche l'ottimizzazione dei tempi di gestione delle richieste dei lavoratori somministrati, i quali non avranno alcune necessità di rivolgersi all'Autorità."*

#### **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Non è rappresentato un modello compatibile con la prestazione di lavoro temporaneo portuale (art. 17 L. 84/1994) non dovendo questa essere rivolta all'Autorità.

#### **GESTORE CAMBIO APPALTO**

*"[...] "personale somministrato presso l'Autorità in applicazione dell'istituto della cd. "clausola sociale ... garantisce una gestione efficace e celere dei dati, documenti e delle informazioni utili all'Autorità afferente alla fase di selezione, gestione, rendicontazione e fatturazione."*

#### **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Non è rappresentato un modello compatibile con la prestazione di lavoro temporaneo portuale (art. 17 L. 84/1994) non dovendo questa essere rivolta all'Autorità.

#### **GEVI ENGINE**

*"[...] genera, sulla base di specifiche funzioni ed automatismi ... il contratto di somministrazione (nonché le eventuali proroghe/rinnovi) e il contratto di lavoro" ... "consente di ottenere la sottoscrizione del contratto di somministrazione e di lavoro" ... "gestisce la fase di fatturazione a valle del processo di elaborazione dei cedolini paga dei lavoratori somministrati" ... "Tale reportistica rappresenta una vera e propria "pre-fattura" in quanto è completa dei costi e del margine offerto. Tale documento potrà essere inviato alla Committente al fine di effettuare un confronto circa la correttezza delle ore fatturate prima di procedere con l'elaborazione dei cedolini."*

#### **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Non è rappresentato un modello coerente con la prestazione di lavoro temporaneo portuale (art. 17 L. 84/1994) ove l'impresa selezionata è autorizzata alla prestazione dell'attività eroga un servizio – tecnicamente "avviamento al lavoro" – che viene fatturato alla impresa portuale.

#### **Fase 5 – Report e monitoraggio della qualità del servizio**

*"La struttura della reportistica verrà concordata con l'Autorità e pertanto potrà essere personalizzata e customizzato in base alle specifiche necessità della Committenza" ... "Generazione Vincente mette a disposizione dell'Autorità diverse tipologie di reportistica" ...*



*L'esperienza ultraventennale di Generazione Vincente S.p.A., ed in particolare lo svolgimento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e gestione del personale in favore della Pubblica Amministrazione e/o delle Società in house/partecipate, ...” ... “... anche in virtù dei report messi a disposizione per l’Autorità e degli incontri periodici, ...” ... “creare un bacino di candidati in possesso dei requisiti richiesti che potranno essere inviati in missione presso l’Autorità per eventuali richieste urgenti e/o assenze improvvise” ... “... creare un bacino composto dai profili di interesse per l’Autorità da cui attingere in caso di necessità di immediata sostituzione del personale somministrato per: assenze improvvise, assenze prolungate, dimissioni, mancato superamento del periodo di prova, etc.” ... “Generazione Vincente S.p.A. mette a disposizione dell’Autorità un servizio di help-desk al fine di segnalare eventuali ipotesi emergenziali e richiederne la gestione” ... “Generazione Vincente S.p.A. predisporrà un indirizzo e-mail dedicato esclusivamente all’Autorità ...” ... “... la casella di posta elettronica dedicata all’Autorità”, “l’Autorità nell’ambito della vigenza del singolo rapporto di lavoro in somministrazione, può comunicare a Generazione Vincente S.p.A. che il dipendente inviato in missione non abbia superato il periodo di prova” ... “... una volta ricevuta la segnalazione dall’Autorità circa la necessità di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore ...”.*

**VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Non è rappresentato un modello compatibile con la prestazione di lavoro temporaneo portuale (art. 17 L. 84/1994) non dovendo questa essere rivolta all’Autorità.

***Sulla formazione professionale (B5)***

*La trattazione è declinata per “Categorie di destinatari; Qualità dei docenti; Qualità della didattica; Modalità di verifica dell’efficacia didattica; Modalità formative (Aula Frontale - FAD Sincrona - FAD Asincrona); Periodicità degli aggiornamenti”*

**VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Non è rappresentato un modello coerente con la prestazione di lavoro temporaneo portuale (art. 17 L. 84/1994) ove l’impresa selezionata è autorizzata alla prestazione dell’attività eroga un servizio -tecnicamente avviamento al lavoro- che richiede operatori specializzati abilitati ad operazioni con mezzi particolari (gru, reach stacker, pale, transtainer, ralle portuali) come riportato nel bando e richiamato nella risposta a QUESITO n. 1, in possesso di abilitazioni definite da legge speciale e accordi datoriali, enti di controllo e di prevenzione (ULSS, SPISAIL INAIL)



*(B.2 Qualità della proposta con riferimento alle modalità organizzative illustrate per far fronte al picco di richieste di avviamento) – P. MAX :5 (punti)*

Per ciò che concerne il sub criterio B2, nulla è specificato nell'offerta in relazione alle modalità organizzative finalizzate a far fronte al picco di richieste di avviamento.

La Commissione ritiene di interrompere a questo punto l'analisi dell'offerta tecnica poiché, già dalla trattazione del sub criterio B1, nonché dall'assenza di elementi relativi al sub criterio B2 emerge chiaramente come il servizio descritto e offerto da parte del concorrente non appaia conforme, neppure marginalmente, al servizio richiesto in sede di gara.

Si rende impraticabile, da parte della Commissione, qualsiasi tentativo di compiere qualsivoglia valutazione su una offerta relativa a un servizio da fornirsi all'AdSP MAS, quando invece la procedura risulta incentrata su un servizio da fornire alle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii. la cui regolamentazione tecnica ed organizzativa e per le professionalità da mettere a disposizione sono chiaramente indicate dall'art. 17 della Legge 84/1994.

In assenza di questo presupposto fondamentale, la proposta risulta non ulteriormente analizzabile.

In tale caso ricorre infatti l'ipotesi di difformità dell'offerta tecnica rispetto alle caratteristiche indefettibili della prestazione richiesta dalla *lex specialis* del bando di gara. Il progetto proposto dall'unico operatore economico offerente è, pertanto, totalmente inadeguato rispetto ai requisiti minimi richiesti.

La Commissione giudicatrice, richiamando quanto recentemente affermato dalla Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 7269 del 28.08.2024), propone, di conseguenza, alla Stazione appaltante l'esclusione del concorrente "Generazione Vincente".

Si trasmette il presente verbale al Responsabile Unico del Procedimento per il prosieguo di competenza.

Venezia, 16 luglio 2025

Allegati: 1 Risposta a quesito del 31/03/2025 prot. ADSP 7209

Il Presidente della Commissione:

**Dott. Gianandrea Todesco** (firma digitale)

I Membri Commissari:

**Dott.ssa Laura Antonia Bantourakis** (firma digitale)

**Dott. Alessandro Franchi** (firma digitale)



Venezia

198-PORT-DCOP

Numero e data protocollo  
contenuti nel messaggio  
di Posta Elettronica Certificata  
e nel file Segnatura.xml

Spett.<sup>le</sup>  
Operatore Economico  
**Trasmissione a mezzo di  
piattaforma di e-procurement**

**PROCEDURA TELEMATICA ACCESSIBILE AD IMPRESE ITALIANE E COMUNITARIE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA IMPRESA DA AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84, AD EROGARE, NEL PORTO DI CHIOGGIA, LA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO ALLE IMPRESE DI CUI AGLI ARTICOLI 16 E 18 DELLA MEDESIMA LEGGE.**

**CIG B58AD58F75**

**N. GARA G00022**

**Riscontro quesito prot. n. 6460 del 20/03/2025**

Si premette che la procedura in oggetto è volta al rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 84/1994.

La presente procedura, avente a oggetto l'individuazione di un'impresa da autorizzare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ad erogare, nel porto di Chioggia, la fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della medesima Legge, è disciplinata dal combinato disposto formato dalla citata Legge n. 84 del 1994 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36 del 2023). **Più in particolare quest'ultimo trova applicazione esclusivamente per la parte relativa al rispetto dei principi generali dell'evidenza pubblica** (cfr. economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica) e del possesso dei requisiti con particolare riferimento a quelli di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 nonché previsti dall'Allegato II.10, oltre che per le norme espressamente richiamate.

Con specifico riferimento al lavoro portuale temporaneo, infatti, l'articolo 17 della Legge n. 84 del 1994 prevede che l'Autorità, ai sensi del comma 2, possa autorizzare un'impresa – da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie – a fornire lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

Il comma 2 infatti recita: le **Autorità di Sistema Portuale (...)** autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, **la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali**, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie.

*Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

Il citato istituto della fornitura di lavoro permette ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali di usufruire di una prestazione di lavoro senza che ciò implichi l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alla stregua di quanto regolamentato dal D. Lgs. n. 276/2003.

**Tutto ciò premesso, di seguito la risposta ai quesiti.**

In riscontro alla comunicazione di cui all'oggetto si riportano i quesiti e le relative risposte:

**Quesito:**

- 1) *Si chiede di conoscere i profili professionali per cui sarà attivato il servizio di ricerca, selezione e somministrazione;*
- 2) *Si chiede conferma che per la stesura della relazione tecnica non sia previsto un limite numerico di pagine, un carattere ed interlinea particolare da utilizzare;*
- 3) *Al fine della applicazione della cd. Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:*
  - *Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;*
  - *L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;*
  - *La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori. in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);*
  - *La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;*
  - *La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;*
  - *L'attuale fornitore;*
  - *La FEE applicata.*

*L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale.*

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



*Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di una simmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni;*

*- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione*

*L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;*

*- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori. in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);*

*- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;*

*- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;*

*- L'attuale fornitore;*

*- La FEE applicata.*

*4) Si chiede di indicare il fabbisogno di ore complessive, anche presunte, relative all'appalto/fornitura di personale;*

*5) Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo, registrato dai lavoratori somministrati durante la precedente fornitura del servizio di somministrazione di lavoro, relativo alle assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi, permessi vari, etc. Si chiede di specificare il periodo temporale utilizzato come unità di misura per la registrazione del tasso richiesto;*

*6) Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs.81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro,*

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



*atteso che solo a quest'ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l'onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità;*

*7) In merito alla polizza assicurativa richiesta all'impresa aggiudicataria, si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 7 D.lgs. 81/2015 L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e che, in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Perciò, l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. In capo alle agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Si evidenzia inoltre che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede quindi conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, sarà accettata la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura. Conseguentemente si chiede di procedere con una rettifica degli atti di gara;*

*8) In merito alla richiesta in piattaforma degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera, sul punto si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) è prestazione di natura intellettuale poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell'utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l'Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore - secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi.*

*Si ritiene, quindi, che essendo il servizio di natura intellettuale, si applichi ad esso l'art. 108, comma 9 del Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023), che esclude la verifica in capo alla Stazione Appaltante del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza.*

*9) In merito all'art 6 del capitolato speciale di gara, si chiede per cosa sia dovuto il versamento del canone fisso annuo indivisibile di importo pari ad 2.585,00;*

*10) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D.Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere*

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



*al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia.*

**Risposte:**

**QUESITO 1:** Come previsto dall'art. 17 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii, l'impresa concorrente deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali (a titolo esemplificativo: palisti, gruisti, ecc...).

**QUESTITO 2:** si conferma che non vi sono vincoli in tal senso.

**QUESITI 3,4,5:** si veda la premessa. Come previsto dall'art. 17 della legge 84/1994 e ss.mm.ii., obiettivo della procedura è quello di individuare una impresa che fornisca manodopera temporanea non alla stazione appaltante, ma ai soggetti di cui agli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994 e ss.mm.ii. (imprese portuali. La stazione appaltante non ha in forza lavoratori somministrati, ma, come da previsioni previste dall'art. 17 legge 84/1994, è preposta al rilascio di una autorizzazione ad un'impresa atta a fornire in via esclusiva, manodopera portuale alle imprese di cui agli artt. 16 della medesima Legge.

La clausola sociale si applica quindi al personale dell'impresa attualmente autorizzata (la Soc. Cop. Serviport s.r.l.).

**QUESITO 6:** con riferimento alla ripartizione degli oneri derivanti dalla formazione da effettuarsi in favore lavoratori ex art. 17 della L. 84/1994 ss.mm.ii., si precisa che nell'ambito del lavoro portuale la legge 84/94 ha previsto una peculiare ipotesi di interposizione, che rende legittima la dissociazione tra titolare del rapporto di lavoro ed effettivo beneficiario della prestazione lavorativa.

L'art. 17 della L. 84/1994 ss.mm.ii., disciplina, infatti, la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Tale disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo è speciale e come previsto dall'art. 86, comma 5 del D.lgs. 276/2003 "ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui alla normativa vigente".

Come è noto, l'art. 17, comma 2 della L. 84/1994 ss.mm.ii. prevede che l'impresa autorizzata dall'Autorità di sistema a fornire lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali "deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali".

Il successivo comma 8 del medesimo articolo prevede, inoltre, che al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 realizzi iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.

*Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



Sulla base di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 17 L. 84/1994 ss.mm.ii. spetta all'impresa aggiudicataria garantire idonea formazione professionale ai fini dell'accesso alle attività portuali e ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori.

Dall'assetto normativo richiamato emerge un riparto di responsabilità che fa convergere in generale sull'utilizzatore le responsabilità sugli specifici obblighi di prevenzione e protezione relativi alla attività peculiare prestata in suo favore e legata alle specificità del luogo di lavoro e sul somministratore una responsabilità derivata dall'obbligo di informare e formare il lavoratore.

**QUESITI 7 e 8:** si veda la premessa.

**QUESITO 9:** trattasi di canone d'impresa, applicato per omogeneità rispetto a tutte le imprese che esercitano operazioni portuali in Porto.

**QUESTITO 10:** la prestazione consta di avviamento al lavoro su turni, con contropartita un corrispettivo omnicomprendivo di tutti i costi riferibili alla prestazione (ratei e imposte compresi).

Distinti Saluti

IL DIRETTORE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

**Dott. Gianandrea Todesco**

Area di competenza: Area Lavoro e Coordinamento Operativo Portuale

*Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*